

REGOLAMENTO (CEE) N. 2150/68 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1968

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 169/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che istituisce un regime di restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi, e che modifica il regolamento n. 217/66/CEE relativo al regime di sospensione del prelievo all'importazione di tali oli ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 2 del regolamento n. 169/67/CEE stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1968, gli Stati membri accordano una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di alcune conserve di pesci, di legumi e di ortaggi ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento suindicato, la restituzione deve essere fissata con frequenza bimestrale ; che, a norma del paragrafo 2 di tale articolo, l'importo della restituzione è pari alla media aritmetica dell'elemento mo-

bile dei prelievi applicabili all'importazione di oli d'oliva della sottovoce ex 15.07 (A) (I) (a) citata nell'allegato I del regolamento n. 166/66/CEE ⁽⁴⁾ durante i due mesi immediatamente precedenti il periodo di applicazione della restituzione ;

considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 169/67/CEE, la restituzione fissata in precedenza è mantenuta qualora la differenza fra detta restituzione e la media di cui al primo comma sia pari o inferiore ad 1,5 unità di conto ;

considerando che, per i mesi di novembre e dicembre 1968, i prelievi applicati all'importazione degli oli d'oliva suindicati sono stati fissati dai regolamenti : (CEE) n. 1740/68, (CEE) n. 1825/68, (CEE) n. 1930/68 e (CEE) n. 2032/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i mesi di gennaio e febbraio 1969, l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento n. 169/67/CEE è uguale a 1,645 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2594/67.

⁽⁴⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.